



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Reggente n° 331 =

*In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
La Commissione d'istruzione dell'Alta Corte
di giustizia, in Camera di consiglio,
composta dei Signori Senatori:*

<i>Scavonetti Francesco</i>	<i>Presidente.</i>
<i>Montefinale Edo</i>	
<i>Messa Gian Carlo</i>	
<i>Gismondi Antonio</i>	<i>Memberi effettivi</i>
<i>Coffari Igino</i>	<i>Membero supplente</i>

*ha pronunciato la seguente sentenza nel proce-
dimento a carico di*

*1.° Santoli Gaudentio fu Angelo e fu
Belloni Virginia, nato a Milano il 4 luglio
1867, Ingegnere, Senatore del Regno;*

2.° Garone Giovanni.

3.° Ferriani Vincenzo.

4.° Mesager Marcello.

Imputati

il 1. del reato preveduto negli articoli 469 e 426 Codice penale, per avere, dopo essere stato richiesto dalla Società Ammonia e derivati di un parere tecnico sulla portata di piena massima del torrente Bormida di Spigno, emesso, per imprudenza ed imperizia, un giudizio non conforme alla realtà, onde si sarebbero prima progettati e quindi costruiti un ponte-diga ed argini insufficienti a sopportare l'efflusso delle acque nelle massime piene, e sicchè si verificò il 1. novembre 1937 la inondazione delle campagne di San Giuseppe;

gli altri di concorso in detto reato.

Letti gli atti processuali;

Viste le conclusioni del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia in data 5 corrente mese;

Udita la relazione del Commissario delegato, Senatore Coffari;

La Commissione rileva in

Fatto

Il Prof. Ing. Gaetano Fantoli, Senatore del Regno, fu richiesto dall'Ing. Vincenzo Ferniani, direttore dei lavori della Società "Montecatini", del parere sulla portata di piena massima attribuibile alla Bormida di Spigno nella regione del torrente sita poco dopo la confluenza dei due rami di Ballare e Pallare, nella località di San Giuseppe.

Tale parere occorreva per averne norma in talune opere da eseguirsi dalla Società "Ammonia e derivati" - dipendente dalla "Montecatini" - e precisamente nella costru-

zione di una traversa mobile di sbarramento per la derivazione, a scopo industriale, di un determinato volume di acqua e nella costruzione di un ponte di soprappasso al torrente.

Il chiesto parere fu dato dal Prof. Fantoli il 21 maggio 1935.

La traversa, con argini laterali atti a completare l'invaso, ed il ponte vennero eseguiti dopo l'autorizzazione data dal Genio civile di Savona e dal Ministero dei Lavori Pubblici con provvedimento del 7 gennaio 1936. = XIV =

Un violentissimo temporale sull'Appennino a nord di Savona, avvenuto dopo un lungo periodo di piogge, determinò il 1. novembre 1937 una imponentissima piena della Bormida di Mallare e Pallare.

L'argine di sinistra, a monte della traversa costruita dalla Società "Ammonia e derivati", nella località San Giuseppe, non resistette e fu asportato per una lunghezza di cento metri. Si che per la rotta si verificò un notevole allagamento nella pianura sottostante.

I signori Cesare Gastino e Rinaldo Satragno - che ebbero a risentire danni dalla piena - presentarono denuncia all'Autorità giudiziaria di Savona; sostenendo la responsabilità penale dei dirigenti della Società "Ammonia e derivati" a causa delle anzidette costruzioni sulla Bormida, le quali essendo state progettate ed eseguite - secondo il loro assunto - in modo irrazionale, ammetterebbero determinato l'inondazione ed i conseguenti danni.

Nel procedimento penale aperto - per reato

previsto dagli articoli 113 e 149 in relazione all'articolo 426 del Codice penale - a carico degli Ingegneri Ferniani Vincenzo e Mesaga Marcello, autori dei progetti delle opere suddette, nonché del signor Barone Giovanni quale direttore della Società 'Ammonia', fu coinvolto il Senatore Gaudenzio Fantoli, che aveva dato il parere di sopra accennato.

Erano stati rimessi gli atti processuali alla Presidenza del Senato con sentenza 2 febbraio 1939 del giudice istruttore di Savona, ed era stata iniziata l'istruttoria da parte della Commissione di istruzione dell'Alta Corte, quando, il 15 gennaio 1940, il Senatore Fantoli morì.

Il Pubblico Ministero, con requisitoria del giorno 20 successivo, ha chiesto di non doversi procedere a carico del Fantoli, a causa appunto della morte avvenuta. Ma la vedova, signora Maria Massera, a tutela della memoria del defunto, ha fatto istanza perchè, non ostante l'estinzione della azione penale, questa Commissione abbia a pronunciare assolutoria nel merito per insussistenza di ogni addebito, a sensi dell'articolo 152 del Codice di procedura penale e 48 del Regolamento giudiziario del Senato.

Savona
da

Ciò premesso, e rilevato che ricorrono gli estremi per l'applicazione del citato articolo 152 Codice procedura penale, la Commissione ha osservato in

Diritto

Il Senatore Fantoli fu coinvolto nel procedimento penale in dipendenza e per effetto del parere da lui espresso sulla portata

/.

di massima piena della Bormida di Spigno, in quanto poteva attribuirsi l'inondazione alle sue inesatte previsioni.

La responsabilità di lui, quindi, deriverebbe da colpa professionale per imperizia ovvero per negligenza.

È fuor di luogo ogni riferimento alla forma della imperizia; dappoiché l'alta fama del Prof. Fantoli nel campo della tecnica idraulica e l'autorità scientifica di lui eliminano ogni dubbio sulla attitudine e sulla abilità sua ad svolgere il compito cui era stato chiamato.

Nemmeno appare fondato il sospetto di colpa per negligenza.

Al Fantoli era stato chiesto un semplice parere. La lettura della "Stima" da lui eseguita induce a ritenere che il pensiero formulato, sulla portata di massima piena, sia stato preceduto da scrupolosa indagine scientifica in base agli elementi fornitigli ed a quelli che diligentemente di sua iniziativa ebbe a procurarsi.

A torto si è rilevato che egli non abbia tenuto conto del nubifragio del 13 agosto 1935, perché questo è posteriore alla "Stima" fatta nel maggio precedente.

Nè sembra che possa al Fantoli imputarsi di non avere considerato - limitando la sua indagine all'ultimo ventennio - i nubifragi del settembre e dell'ottobre del 1900, i quali produssero livelli di piena più elevati di quello del 1937.

Anche se gli effetti di tali nubifragi non vennero a cognizione di lui, e se alla sua

attenzione sfuggirono le targhe indicanti i livelli allora raggiunti - Targhe apposte non in prossimità dell'olivo visitato, ma in località da questo distanti - non può da ciò trarsi elemento di addebito penale a titolo di colpa per negligenza.

Consegue dall'anxidefatto che sia da escludere nel Senatore Fantoli ogni responsabilità per colpa professionale, e che egli, quindi, debba essere prosciolto con formula piena.

È però da osservare che l'aspetto della causa esaminata nei confronti del Fantoli, se esaurisce la speciale giurisdizione senatoria nei riguardi di lui, non toglie che la responsabilità degli altri coimputati possa essere giudicata sotto aspetti diversi.

Pertanto il processo deve essere rinviato alla competente autorità giudiziaria per l'ulteriore corso.

Per questi motivi

Veduti gli articoli 152, 378 codice procedura penale e 18, 48 e 55 del Regolamento giudiziario del Senato;
In conformità della richiesta del Pubblico Ministero;

1.° / Dichiaro non doversi procedere nei rapporti del Senatore Gaudentio Fantoli per non avere commesso il fatto;

2.° / Ordino la remissione degli atti al Giudice istruttore presso il tribunale

/.

di Savona per procedere nelle forme ordinarie nei riguardi degli atti imputati.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno

addì 17 aprile 1940 anno XVIII

Il Presidente
Scavone

Il Cancelliere
Aatti

